

Condizioni generali di vendita P.P.H. REWA (di seguito REWA)

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito condizioni) sono vigenti dal 1.10.2012 e costituiscono un importante elemento del contratto ai sensi dell'art. 66 par. 1 della Legge del 23 aprile 1964 del Codice Civile.
2. Il contratto è considerato stipulato, quando tutte le condizioni fondamentali del contratto vengono approvate dalla Rewa e dall'Acquirente e firmate dai rappresentanti di entrambe le parti. Per la forma per iscritto è considerato anche lo scambio del contenuto delle dichiarazioni di volontà a forma di e-mail o fax, se presentate dai rappresentanti autorizzati.
3. Ogni contratto il cui oggetto è la vendita, fornitura di beni o merci oppure altra attività legale, ai sensi della quale la REWA fornisce i summenzionati beni o merci all'Acquirente, è composto da offerta, ordine, conferma d'ordine e le presenti condizioni. Le presenti condizioni, in tutto o in parte, vengono applicati ai contratti stipulati con le modalità di cui sopra, salvo diversi accordi nella conferma d'ordine. Eventuali modifiche del contratto stipulato con le modalità previste, di cui sopra, esigono forma per iscritto con le firme di entrambe le parti, a forma di appendice al contratto oppure un accordo separato.
4. Il prezzo indicato nella conferma d'ordine, salvo quanto diversamente specificato, comprende l'imballaggio e il trasporto al luogo di scarico. Il prezzo è espresso in valuta polacca o EUR e in USD, il termine di pagamento risulta 14 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo quanto diversamente specificato nel contratto.
5. La garanzia è concessa per le merci solo se risulta direttamente dal contratto e alle condizioni ivi specificate.
6. Segnalazione dei difetti:
 - i difetti quantitativi devono essere segnalati immediatamente al ricevimento, e comunque non oltre 3 giorni di calendario dalla data di ricezione.
 - i difetti qualitativi devono essere segnalati nel periodo non superiore rispetto al normale corso di operazioni di verifica (esami, analisi) del contenuto chimico o delle proprietà fisico-chimiche delle merci, comunque non oltre il periodo di 21 giorni dalla data di consegna.La REWA è responsabile soltanto per i difetti segnalati in modalità di cui sopra e se ritiene la fondatezza del reclamo. La REWA esamina il reclamo entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di presentazione. Il reclamo deve essere presentato per iscritto in modalità previste al punto 2 delle presenti condizioni. La garanzia legale è esclusa, salvo quanto diversamente specificato. In caso di accettazione del reclamo, l'Acquirente ha diritto di chiedere la sostituzione della merce con un'altra libera di difetti oppure la riduzione del prezzo.
7. Nel caso in cui le condizioni del contratto non definiscano le condizioni di consegna, si ritiene che l'Acquirente è obbligato a ritirare la merce con il proprio trasporto dalla sede della REWA. Il rischio di danneggiamento o distruzione delle merci passa all'Acquirente dal momento di trasferimento delle merci al vettore nella sede della REWA, salvo quanto diversamente specificato nel contratto.
8. In caso di inadempimento o di ritardo nel pagamento per la merce consegnata oltre 30 giorni di calendario, la REWA ha il diritto di recedere dal contratto e chiedere la restituzione della merce a spese e rischio dell'Acquirente, e se la merce è stata utilizzata o non è più utile per la Rewa, di chiedere il pagamento del prezzo per la merce aumentato del 10% (valore lordo).
9. La REWA non è responsabile per i ritardi del produttore o vettore e in caso questi si verificano, è obbligata a intraprendere provvedimenti che sono nella sua vera e razionale disposizione per ridurre i ritardi.
10. La REWA non è responsabile per il ritardo o l'inadempimento, nonché per l'adempimento difettoso o parziale causato da eventi di forza maggiore. Per forza maggiore si intende la definizione secondo il diritto internazionale.
11. Si esclude l'applicazione di:
 - Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980.
 - Convenzione sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci, stipulata a New York il 14 giugno 1974.
12. In caso di controversie il foro competente per la loro risoluzione è il tribunale competente per la sede della REWA.
13. Le presenti condizioni ed i contratti stipulati in base ai medesimi sono soggetti alla legge della Repubblica di Polonia.

